



# CITTÀ DI RAGUSA

[www.comune.ragusa.it](http://www.comune.ragusa.it)

## Settore VI

### Ambiente, Energia e Verde Pubblico

Via Mario Spadola, 56 Pal. Ex Consorzio Agrario - Tel. 0932 676436

Fax 0932 676437 - E-mail [g.giuliano@comune.ragusa.gov.it](mailto:g.giuliano@comune.ragusa.gov.it)

Ragusa, li 16/05/2016

**Oggetto:** Servizio di igiene urbana classificato come "verde" ai sensi dei criteri del D.M. del 13/02/2014. CIG 6584144F7F.

### F.A.Q. - Richiesta di chiarimenti e relative risposte.

A seguito di richiesta di chiarimenti formulati da impresa interessata a partecipare alla gara si ritiene rendere pubblici i suddetti chiarimenti:

**Q.1** in data 19 giugno 2013 è stato siglato con le OO.SS. un accordo di 2° livello (che si allega in copia), depositato presso l'Ufficio Provinciale del lavoro, che regolamenta le indennità di lavoro domenicale presso il cantiere operativo di Ragusa. Tale accordo prevede il riconoscimento ai lavoratori in servizio nella giornata di domenica di "una maggiorazione pari al 50% dell'emolumento relativo ad una giornata lavorativa pari a 6 ore con conseguente recupero della giornata domenicale lavorata con riposo compensativo retribuito". Ai sensi della normativa vigente e del CCNL di categoria, l'accordo in vigore fin dal 2013 è depositato presso l'Ufficio Provinciale del lavoro, deve trovare opportuno riconoscimento in caso di passaggio di gestione da parte della eventuale Ditta subentrante. Si porta a conoscenza che, nell'ambito del cantiere relativo alla gestione dei servizi di igiene urbana del Comune di Ragusa, l'onere derivante da questo accordo, mediamente, assomma a circa € 3.000 (tremila) mensili.

**R1.** L'accordo di cui sopra era chiaramente ben noto all'amministrazione del Comune di Ragusa e pertanto se ne è tenuto debitamente conto nel conteggio dei costi a base di gara.

**Q2.** In data 03 maggio 2016 è pervenuta a questa Azienda Scrivente la comunicazione allegata in copia da parte delle OO.SS.. In base a questa comunicazione si fa presente che a partire dal mese di maggio 2016 nr. 35 dipendenti assunti il 2 maggio 2011 con il livello CCNL 2B hanno maturato il diritto ad essere inquadrati nel livello CCNL 2A. Questo avviene in virtù dell'art.15, comma 7 del vigente CCNL di categoria che recita: "*7. A decorrere dall'1.5.2009, il personale neo assunto o comunque inquadrato nelle posizioni parametrali di tipo B accede alle corrispondenti posizioni parametrali di tipo A del medesimo livello professionale solo dopo che siano trascorsi 5 anni di effettiva prestazione {...}.*"

In virtù di tale modifica il costo del personale subisce un aumento così determinato:

- A. Costo annuo dipendente inquadrato livello 2B (cfr. tabelle FISE febbraio 2015): € 37.090,44
- B. Costo annuo dipendente inquadrato livello 2A (cfr. tabelle FISE febbraio 2015): € 40.706,61
- C. Differenza costo annuo per ogni dipendente (B.-A.): € 3.616,17
- D. Differenza complessiva (35 x C.): € 126.565,95

L'articolo 6, comma 6 del citato CCNL FISE ASSOAMBIENTE prevede che: *"A decorrere dal 240° giorno precedente l'inizio della nuova gestione in appalto l'affidamento e fino alla data di scadenza effettiva del contratto di appalto l'affidamento ovvero a partire dalla data di notifica della revoca della gestione del servizio, l'impresa cessante non dà luogo a promozioni al livello superiore o a trattamenti equivalenti né a passaggi alla posizione parametrale A, sempre che non ne ricorrono le condizioni di cui all'art. 15 del vigente CCNL, ne, comunque, al riconoscimento di trattamenti o compensi di qualsiasi natura che modifichino i trattamenti retributivi e/o le posizioni di lavoro individuali del personale attestati dal/a documentazione di cui al comma 3."*

Se ne deduce che tali passaggi di posizione parametrale, essendo maturati ai sensi dell'art. 15, sono riconosciuti ai dipendenti interessati e devono trovare riconoscimento nella fase di passaggio di gestione del cantiere da parte della eventuale Ditta subentrante.

La presente comunicazione viene effettuato in ossequio al dettato dell'art. 6 comma 3 del CCNL FISE ASSOAMBIENTE che recita: *"Ai fini della partecipazione alla gara per la nuova gestione nel rispetto dei principi di trasparenza e leale concorrenza, l'impresa cessante trasmette al committente, a mezzo raccomandata A/R, eventualmente anticipata anche a mezzo fax o posta elettronica, la documentazione relativa al personale a tempo indeterminato di cui al comma 2, primo capoverso vale a dire: elenco nominativo dei dipendenti, distinto tra addetti a tempo pieno e addetti a tempo parziale e relativa misura percentuale: relativo livello di inquadramento, mansioni e/o qualifica; copia degli accordi collettivi aziendali di contenuto economico; anzianità nella posizione parametrale B: ente previdenziale di appartenenza; nonché, a richiesta del committente, eventuali ulteriori informazioni e documentazione."*

Con la presente la Scrivente, pertanto, invita codesta Spett.le Stazione appaltante a portare a conoscenza delle Aziende partecipanti, nelle forme di pubblicità ritenute idonee, questi elementi relativi al costo del personale tenuto anche presente quanto disposto dall'art. 86 comma 3-bis, del D.Lgs 163/2006 (che sebbene revocato dal D.Lgs 50/2016, trova ancora applicazione nella presente procedura), che recita: *"3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione".* Si invita, contestualmente, codesta Spett.le Stazione Appaltante a modificare i documenti di gara nella parte in cui vengono definiti gli oneri relativi al personale adeguandoli ai nuovi valori evidenziati nella presente.

R2. Per quanto riguarda la valutazione della Ditta relativa all'aumento del costo del personale, la ESPER ha provveduto ad aggiornare il computo metrico con gli ulteriori dati di costo del personale ed è emerso chiaramente che tali aumenti non incidono in misura apprezzabile nell'equilibrio finanziario del progetto posto a gara poiché, l'andamento dei prezzi del gasolio per autotrazione è sceso in modo considerevole dal periodo in cui era stato aggiornato il computo metrico precedente al mese di aprile 2016 (da 1484,61 al giugno 2015 a 1247,14 euro al litro al mese di aprile 2014). Inoltre anche il costo di ammortamento degli investimenti è diminuito per le imprese in modo significativo grazie al cosiddetto "super ammortamento"<sup>1</sup> introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 e consistente nell'agevolare gli investimenti produttivi delle imprese, grazie ad un'accelerazione del processo di ammortamento fiscale del cespita in oggetto. Attraverso il super ammortamento o maxi ammortamento le aziende che investono in beni strumentali possono ammortizzare fiscalmente il bene al 140 per cento in luogo del 100 per cento. Il risparmio annuale complessivo (minori costi di carburanti e minori costi di ammortamento) per i servizi a base di gara risulta quindi pari a € 145.014,80 e quindi supera ampiamente i maggiori costi del personale pari a € 126.565,95. Per tale ragione non risulta necessario alcun adeguamento degli importi a base di gara ma verrà comunque dato comunicazione a tutte le imprese interessate a partecipare alla gara dei passaggi di posizione parametrale comunicati dall'attuale gestore, mediante pubblicazione nel sito istituzionale del comune di Ragusa di apposita faq. Si precisa che la suddetta valutazione è stata effettuata attraverso la variazione congiunturale del prezzo del gasolio nel periodo gennaio 2015 - maggio 2016 fonte: [http://www.anita.it/gasolio\\_double\\_perform.asp?Tipo=column](http://www.anita.it/gasolio_double_perform.asp?Tipo=column).

Di seguito si riporta l'elenco del personale oggetto di passaggio dal livello 2B al livello 2A così come comunicato dalla attuale ditta che espleta il servizio di igiene ambientale:

	Matricola	Livello attuale	Nuovo livello di inquadramento	Tipo di rapporto
1	996	2B	2A	Full Time
2	1029	2B	2A	Full Time
3	1028	2B	2A	Full Time
4	1005	2B	2A	Full Time
5	1024	2B	2A	Full Time
6	1017	2B	2A	Full Time
7	1013	2B	2A	Full Time
8	1010	2B	2A	Full Time
9	999	2B	2A	Part Time (50%)
10	1000	2B	2A	Part Time (50%)
11	1001	2B	2A	Part Time (50%)
12	1018	2B	2A	Part Time (50%)
13	1023	2B	2A	Part Time (50%)
14	1012	2B	2A	Part Time (50%)
15	1009	2B	2A	Part Time (50%)
16	1008	2B	2A	Part Time (50%)
17	1003	2B	2A	Part Time (50%)
18	1025	2B	2A	Part Time (50%)
19	1020	2B	2A	Part Time (50%)
20	1002	2B	2A	Full Time
21	995	2B	2A	Full Time
22	994	2B	2A	Full Time
23	997	2B	2A	Full Time

<sup>1</sup> Fonte <https://www.forexinfo.it/Super-ammortamento-140-come-funziona>

24	1032	2B	2A	Full Time
25	998	2B	2A	Full Time
26	1027	2B	2A	Part Time (50%)
27	1004	2B	2A	Part Time (50%)
28	1006	2B	2A	Part Time (50%)
29	1007	2B	2A	Part Time (50%)
30	1011	2B	2A	Part Time (50%)
31	1015	2B	2A	Part Time (50%)
32	1019	2B	2A	Part Time (50%)
33	1021	2B	2A	Part Time (50%)
34	1022	2B	2A	Part Time (50%)
35	1027	2B	2A	Part Time (50%)

In ogni caso però si ritiene opportuno riportare alcune considerazioni relative al costo del personale confermate anche dalla giurisprudenza e dalla AVCP (oggi ANAC) in alcuni suoi pareri di precontenzioso.

Il D.lgs 163/06 non obbliga nella sua versione vigente le stazioni appaltanti a valutare il costo del personale sulla base delle tabelle ministeriali emanate periodicamente, infatti la lettere g) del comma 2 dell'art.87 è stata abrogata dall'art.4, comma 2, lettera i-ter) della Legge n.106 del 2011, ma bensì dispone al comma 3 dello stesso articolo, che nella determinazione di tali costi non occorre violare i minimi salariali.

Ciò deriva dalla considerazione che i costi riportati nelle suddette tabelle seppur determinati sulla base dei costi previsti nel CCNL non costituiscono minimi salariali, all'uopo si riporta di seguito come si è espressa più volte in merito l'Autorità di Vigilanza dei Lavori pubblici (oggi ANAC):

“Sul valore da attribuire alle suddette Tabelle ministeriali, questa Autorità si è più volte espressa, peraltro in sintonia con l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, affermando che tali Tabelle hanno *“un valore meramente ricognitivo del costo del lavoro formatosi in un certo settore merceologico sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva, non potendo peraltro, mediante l'imposizione di determinati parametri nella formulazione delle offerte, eventualmente pregiudicare la partecipazione alle procedure di gara di operatori economici che, per particolari ragioni giuridico-economiche, valutate dalla stazione appaltante in sede di accertamento della congruità dell'offerta, possano presentare offerte più vantaggiose”* (in tal senso cfr. ex mulits Pareri Aut. Vigilanza nn.178/2008, 259/2008, 172/2010, 87/2011).

Nella valutazione delle offerte nelle gare d'appalto, quindi, il costo orario del lavoro indicato nelle tabelle ministeriali ai sensi dell'art. 86 comma 3 bis D.L.gs. n. 163/2006 non rappresenta il costo minimo inderogabile del lavoro bensì un costo medio la cui entità è ricavata su basi statistiche, sulla scorta dei valori ricavabili dalla contrattazione collettiva, dalle norme previdenziali ed assistenziali, dove accanto a voci salariali previdenziali ed assicurative inderogabili vengono considerate anche altre voci variabili quali l'indennità di trasferta, gli straordinari e i costi derivanti da infortuni e malattie.”(parere di precontenzioso di AVCP n. 238 del 21/12/2014)

Nella fattispecie l'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici ha ritenuto congruo un costo della manodopera inserito nell'offerta dell'impresa inferiore del 30% rispetto a quello previsto nelle tabelle ministeriali relative al costo del lavoro inserite nella determinazione del costo dell'appalto.

Nell'appalto di igiene ambientale relativo al presente chiarimento sono state utilizzate tali tabelle, pertanto, per quanto detto prima, anche se nella determinazione complessiva dell'importo dell'appalto, a seguito di valutazioni economiche da parte dell'impresa richiedente, si dovessero

intaccare i costi della manodopera previsti nel progetto, prima di pervenire a intaccare i minimi salariali ci sono dei margini che sicuramente coprono ampiamente i maggiori costi comunicati dall'impresa che ha richiesto il presente chiarimento.

GP/

**IL DIRIGENTE E RUP**  
(Ing. Giuseppe Giuliano)

